



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 24-07-2020

**OGGETTO: RINVIO AL 2021 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE  
E DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventiquattro** del mese di luglio, alle ore **18:00**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	BOCCACCI MASSIMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	TARQUINI GIULIANO	CONSIGLIERE	ASSENTE
6.	LUCARELLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	PACITTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	ASSENTE
8.	RICOTTI ALESSIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	SAULLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10.	GIOVINALE EMANUELE	CONSIGLIERE	ASSENTE
11.	CONTI REGINA	CONSIGLIERE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Manuela De Alfieri.

Il Sig. TADDEI Luigi, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

**COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO**  
*Provincia di Rieti*

*Cron. 255*

*Pubblicato dal 28-07-2020*

*Al 12-08-2020 per giorni 15*

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to VALLOCCHIA LUCIANA*

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.*

...

*3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”*

Visto il comma 2 dell'art. 232 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

*“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”*

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

*“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”*

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno – Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Arconet.

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 13, in data 24/09/2016, con la quale veniva rinviata all'esercizio 2018 la contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato.

Visto il comunicato del MEF prot. n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: *“Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato.*

Vista inoltre la Faq. n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15-quater del D. L. n. 34 del 29/06/2019 coordinato con la legge di conversione 28 Giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 232 del D. Lgs n. 267/2000, i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2019;

- I Comuni che rinviando la contabilità economico patrimoniale, con riferimento all'anno 2019, allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e con la modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari regionali da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118/2011.

Considerato che in base al comma 2, dell'art. 156, del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione.

Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Castel Sant'Angelo rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti.

Considerato opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l'adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile.

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n.

145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

*“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”.*

Considerato che il bilancio consolidato:

- rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet.

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, anche per l'anno 2020, in quanto la partecipazione posseduta dal Comune di Castel Sant'Angelo non presenta una valenza informativa significativa.

Ricordato che ANCI stessa da tempo manifesta forti perplessità circa l'effettiva portata degli adempimenti relativi sia al bilancio consolidato che alla contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli attesi benefici “conoscitivi”. Lo sforzo amministrativo-gestionale ed economico risulta sproporzionato rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire, ed alla reale possibilità di utilità e di controllo dell'ingente mole di informazioni che si verrebbe a produrre.

Ritenuto pertanto di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento

contabile ex

D. Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni.

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale.

Considerato che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione.

Visto il vigente Statuto

comunale. Visto il

Regolamento di Contabilità.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'art. 49 e dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

- Per le motivazioni in premessa di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2020, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL.
- Di dare atto che il Comune di Castel Sant'Angelo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/09/2019 si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per l'anno 2019 e di non predisporre il bilancio consolidato ;
- Di dare atto che con riferimento all'anno 2019, verrà allegato al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e con la modalità semplificate ai sensi di quanto indicato dall'art. 15 quater del D. L. n. 34 del 29/06/2019 coordinato con la legge di conversione 28 Giugno 2019 n. 58;

Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in

materia; Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n.267/2000.

---

### **PARERI OBBLIGATORI**

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: RINVIO AL 2021 DELLA CONTABILITA'  
ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Li 21-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Sig. Luigi TADDEI

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Li 21-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Sig. Luigi TADDEI

---

---

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Manuela De Alfieri

---

---

*ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE*

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-07-2020

Castel Sant' Angelo Lì 28-07-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to LUCIANA VALLOCCHIA

---

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 24-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Manuela De Alfieri

---

---

*ESECUTIVITA'*

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 24-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Manuela De Alfieri

---

---